



ATTO N. 1747/BIS

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente
Sanità e Servizi Sociali**

Relatore Presidente Attilio Solinas

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

Disegno di legge

*"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)"*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 2 ottobre 2018

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa l'8 ottobre 2018




**COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 2 ottobre 2018 ha esaminato in sede referente l'atto n. 1747 e ha deciso di esprimere a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 del Regolamento interno, parere favorevole sull'atto medesimo.

La Commissione ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando il Presidente Attilio Solinas di relazionare all'Assemblea legislativa.

Si chiede pertanto che l'atto – trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno – venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 873 del 2 agosto 2018, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 3 agosto 2018 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 12450 del 6 agosto 2018 (ATTO N. 1747);

ATTESO che l'atto è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso con deliberazione n. 53 del 13 settembre 2018;

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;

CONSIDERATO che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore Presidente Attilio Solinas (ATTO N. 1747 BIS);

VISTI gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 130;

VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76;

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71;

VISTO l'articolo 341 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018;
VISTA la legge regionale 7 ottobre 2010, n. 21;
VISTA la legge regionale 9 aprile 2015 n. 11;
VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12;
VISTO il regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento interno;


con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari
e n. ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)", composta di n. 14 articoli nel testo che segue:




Atto n. 1747 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale:	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”.	“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”.
Art. 1	Art. 1
(Modificazioni ed integrazioni all’art. 26 della l.r. 11/2015)	(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:	Idem
“1. Il Direttore generale delle aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con le modalità previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 [Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria:”] e nel rispetto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”.	Idem
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 11/2015, è aggiunto il seguente:	Idem
“1 bis. Al fine di dare attuazione all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità ed i criteri per la nomina da parte del Presidente della Regione della Commissione regionale incaricata di effettuare la valutazione dei candidati da inserire nella rosa relativa ad ogni azienda sanitaria regionale, nel rispetto di quanto contenuto nel citato	“1-bis. Al fine di dare attuazione all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità ed i criteri per la nomina da parte del Presidente della Regione della Commissione regionale incaricata di effettuare la valutazione dei candidati da inserire nella rosa relativa ad ogni azienda sanitaria regionale, nel rispetto di quanto contenuto nel citato



comma. La Commissione è composta da tre esperti che non si trovino in conflitto d'interesse. Per la partecipazione alla Commissione si applica, quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 171/2016.”.	comma. La Commissione è composta da tre esperti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi . Per la partecipazione alla Commissione si applica, quanto disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 171/2016.”.
3. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015 è abrogato.	Idem
4. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015 è abrogato.	Idem
5. Il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015 è abrogato.	Idem
	Art. 2 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 29 della l.r. 11/2015)
	1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2015, le parole: “entro il 30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno”.
Art. 2-	Art. 3
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 30 della l.r. 11/2015)	(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 30 della l.r. 11/2015)
1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 11/2015, le parole: “oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei principi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016”.	1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 11/2015, le parole: “oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei principi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016, oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6 dello stesso articolo”.
2. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 11/2015, le parole: “dei commi 6 e 7 dell'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992.” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016.”	2. Al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 11/2015, le parole: “dei commi 6 e 7 dell'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992.” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016.”.
Art. 3	Art. 4
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 31 della l.r. 11/2015)	(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 31 della l.r. 11/2015)
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	Idem
“1. Il Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, d'intesa	Idem



<p>con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, è scelto tra gli iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 171/2016, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 6 del medesimo d.lgs. 171/2016 e dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 517/1999, nonché dal d.lgs. 39/2013.”.</p>	
<p>2. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 11/2015 le parole "3 bis del d.lgs. 502/1992." sono sostituite con le seguenti: "2 del d.lgs. 171/2016."</p>	<p>2. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 11/2015 le parole "3-bis del d.lgs. 502/1992." sono sostituite dalle seguenti: "2 del d.lgs. 171/2016."</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p>
<p style="text-align: center;">(Modificazioni ed integrazioni all'art. 36 della l.r. 11/2015)</p>	<p style="text-align: center;">(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 36 della l.r. 11/2015)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, le parole: "dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992." sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 3, comma 7 e 3 bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992."</p>	<p style="text-align: center;">Idem</p>
<p>2. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, le parole: "a soggetti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, dal Direttore generale dell'Azienda, ad un soggetto iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36/bis".</p>	<p>2. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, le parole: "a soggetti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, dal Direttore generale dell'azienda ad un soggetto iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis". e le parole "abbiano" sono sostituite dalle seguenti: "abbia".</p>
<p>3. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, le parole: "a un medico" sono sostituite dalle seguenti: ", ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, dal Direttore generale dell'Azienda ad un medico iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36/bis".</p>	<p>3. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, le parole: "a un medico" sono sostituite dalle seguenti: ", ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, dal Direttore generale dell'azienda ad un medico iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis".</p>
<p>4. Dopo il comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:</p>	<p>4. Dopo il comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:</p>
<p>"4 bis. Per la nomina del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016. I provvedimenti di nomina del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, nonché i relativi curricula sono pubblicati sul sito</p>	<p>"4-bis. Per la nomina del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016. I provvedimenti di nomina del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, nonché i relativi curricula sono pubblicati</p>



istituzionale dell'Azienda.”.	sul sito istituzionale dell'azienda.
	4-ter. Ai fini dell'inserimento negli elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario di cui all'articolo 36-bis ed in analogia a quanto previsto per i direttori generali, ai candidati è richiesto il possesso dell'attestato di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e relativo al profilo da ricoprire, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).”.
5. Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015 è abrogato.	Idem
6. Dopo l'articolo 36 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:	Idem
“Art. 36 bis.	Art. 36-bis.
(Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale).	Idem
1. Sono istituiti, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, gli Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, aggiornati con cadenza biennale.	1. Sono istituiti, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, gli Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, aggiornati con cadenza biennale.
2. A seguito dell'emanazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le	2. A seguito dell'emanazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le




<p>province autonome di Trento e di Bolzano previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, gli aggiornamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche prima del biennio di cui al medesimo comma 1.</p>	<p>province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale, al fine di adeguare gli elenchi di cui al comma 1 a quanto previsto dall'Accordo medesimo, dispone l'aggiornamento degli stessi elenchi anche prima della scadenza del biennio.</p>
<p>3. Fino all'emanazione dell'Accordo, la Giunta regionale, con proprio atto, disciplina la modalità per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1, nonché i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla costituzione degli elenchi medesimi ed al loro aggiornamento.”.</p>	<p>3. Fino all'emanazione dell'Accordo, la Giunta regionale, con proprio atto, disciplina, nel rispetto dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, le modalità per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1, nonché i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla costituzione degli elenchi medesimi ed al loro aggiornamento.”.</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Art. 6</p>
<p>(Modificazioni al Titolo VIII – Capo I – Parte Prima della l.r. 11/2015)</p>	<p>(Modificazioni al Capo I del Titolo VIII della Parte I della l.r. 11/2015)</p>
<p>1. Dopo l'articolo 58 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti articoli:</p>	<p>Idem</p>
<p>“Art. 58 bis</p>	<p>“Art. 58-bis.</p>
<p>(Crediti formativi)</p>	<p>(Crediti formativi)</p>
<p>1. A seguito della revisione dei percorsi dell'istruzione professionale di cui all'Intesa del 21 dicembre 2017, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento recante—(Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107), ai soggetti che conseguono il diploma di “Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale” sono riconosciuti crediti formativi ai fini dell'acquisizione dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario.</p>	<p>1. A seguito della revisione dei percorsi dell'istruzione professionale di cui all'Intesa del 21 dicembre 2017, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ai soggetti che conseguono il diploma di “Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale” sono riconosciuti crediti formativi ai fini dell'acquisizione dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario.</p>
<p>Art. 58 ter</p>	<p>Art. 58-ter</p>



(Regolamentazione)	(Regolamentazione)
1. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità relative alla formazione professionale della figura di operatore socio-sanitario di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 58 bis.”.	1. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità relative alla formazione professionale della figura di operatore socio-sanitario di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 58-bis.”.
Art. 6	Art. 7
(Ulteriori modificazioni al Titolo VIII – Parte Prima della l.r. 11/2015)	(Ulteriori modificazioni al Titolo VIII della Parte I della l.r. 11/2015)
1. Dopo l'articolo 58 ter della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti Capi: Capo I bis (Assistente di studio odontoiatrico) e Capo I ter (Formazione in ambito sanitario).	Idem
2. Nel Capo I bis di cui al comma 1 è inserito il seguente articolo 58 quater:	Idem
“Art. 58 quater	Art. 58-quater
(Istituzione della figura professionale dell'assistente di studio odontoiatrico)	(Istituzione della figura professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico)
1. Ai sensi del d.p.c.m. 9 febbraio 2018 (Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico) è istituita la figura professionale dell'assistente di studio odontoiatrico.	1. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico) è istituita la figura professionale dell'assistente di studio odontoiatrico.
2. L'assistente di studio odontoiatrico, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività finalizzata all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.	Idem
3. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina le competenze e le attività dell'assistente di studio odontoiatrico e il percorso formativo per l'acquisizione della relativa qualifica. Con il medesimo regolamento viene disciplinata la procedura di accreditamento delle strutture che	3. La Giunta regionale con proprio regolamento, nel rispetto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, recepito con il d.p.c.m. 9 febbraio 2018, specifica le competenze



svolgono i relativi corsi di formazione.”.	e le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico e disciplina il percorso formativo per l'acquisizione della relativa qualifica. Con il medesimo regolamento viene disciplinata la procedura di accreditamento delle strutture che svolgono i relativi corsi di formazione.”.
3. Nel Capo I ter di cui al comma 1 è inserito il seguente art. 58 quinquies:	3. Nel Capo I-ter di cui al comma 1 è inserito il seguente articolo 58-quinquies:
“Art. 58 quinquies	Idem
(Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali)	Idem
1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e destinate per la formazione in Sanità e nel rispetto del fabbisogno dei medici specialistici da formare, riserva una parte delle stesse a posti aggiuntivi di formazione, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), presso le scuole di specializzazione universitarie dell'Università degli Studi di Perugia.	Idem
2. Al fine di favorire la permanenza dei professionisti in formazione nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, il medico specializzando assegnatario di un posto aggiuntivo regionale di cui al comma 1, sottoscrive apposite clausole predisposte dalla Giunta regionale al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), che viene conseguentemente adeguato sulla base di quanto previsto dal presente articolo.”.	Idem
Art. 7	Art. 8
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 104 della l.r. 11/2015)	(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 104 della l.r. 11/2015)




1. Al comma 6 dell'art. 104 (Gestione del trasporto sanitario) della l.r. 11/2015 le parole "al comma 6," sono sostituite dalle parole "al comma 7".	1. Al comma 6 dell'articolo 104 (Gestione del trasporto sanitario) della l.r. 11/2015 le parole "al comma 6," sono sostituite dalle parole "al comma 7,".
Art. 8	Art.9
(Modificazioni ed integrazioni alla rubrica del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015)	(Modificazioni ed integrazioni alla rubrica del Capo II del Titolo XVI della Parte I della l.r. 11/2015)
1. La rubrica del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: "NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIE E CIMITERIALI".	Idem
2. L'articolo 184 del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituito dai seguenti:	Idem
"Art. 184	Idem
(Principi, oggetto, finalità)	Idem
1. La Regione, nel rispetto della dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, disciplina i servizi e le funzioni funerarie, cimiteriali e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi medesimi e di improntare le attività pubbliche a principi di trasparenza, di evidenza scientifica, efficienza ed efficacia delle prestazioni.	Idem
2. La Regione, nel rispetto delle convinzioni di ogni persona e dei diversi usi funerari propri di ciascuna comunità, promuove, senza oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, l'informazione su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, con particolare riferimento alla tumulazione nei loculi aerati e, anche in collaborazione con le associazioni cremazioniste, alla cremazione.	Idem
3. Al fine di assicurare un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, e a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo,	Idem




coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dal presente Capo, improntando la propria attività ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.	
4. La Giunta regionale elabora linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che esercitano le attività funebri.	4. La Giunta regionale elabora linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che esercitano l'attività funebre.
5. La Regione, ai sensi dell'articolo 341 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può autorizzare la tumulazione di cadavere e dei resti mortali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della l. 31 luglio 2002, n. 179), in località differenti dal cimitero quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze.	Idem
6. Con la presente legge è istituito l'elenco regionale delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto funebre, di cui all'articolo 184 ter, comma 2, che operano nel territorio regionale. L'elenco è gestito dalla struttura regionale competente.	6. Con la presente legge è istituito l'elenco regionale delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto funebre, di seguito denominate imprese , di cui all'articolo 184-ter, comma 2, che operano nel territorio regionale. L'elenco è gestito dalla struttura regionale competente.
Art. 184 bis	Idem
(Funzioni dei comuni)	Idem
1. Al fine di assicurare la sepoltura o la cremazione dei cadaveri, i comuni singoli o associati, di seguito denominati comuni, provvedono alla realizzazione dei cimiteri e degli impianti crematori. I comuni inoltre svolgono tutte le funzioni previste dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, adottano il regolamento per la polizia mortuaria e per i servizi e le funzioni funerarie e cimiteriali in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia.	Idem



2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 prevede, in particolare:	Idem
a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri e degli impianti crematori, nonché le modalità di utilizzo dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;	Idem
b) le condizioni e le modalità di trasferimento e di trasporto delle salme e dei cadaveri;	Idem
c) le prescrizioni e le modalità attuative relative alla cremazione, all'affidamento delle urne cinerarie e alla dispersione delle ceneri.	Idem
3. I comuni assicurano altresì spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri, anche per culti diversi da quello cattolico, nel rispetto della volontà del defunto, del coniuge, della parte delle unioni civili e del convivente di fatto secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e/o degli altri aventi titolo ai sensi della normativa vigente, di seguito denominati aventi titolo , e provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi funerari e cimiteriali forniti, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.	3. I comuni assicurano altresì spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri, anche per culti diversi da quello cattolico, nel rispetto della volontà del defunto e degli aventi titolo di cui al comma 4 , e provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi funerari e cimiteriali forniti, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.
	4. Ai fini del presente Capo per aventi titolo si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) o, in mancanza, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, di seguito denominati aventi titolo.
5. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco regionale di cui all'articolo 184, comma 6,	Idem




ogni Comune detiene, aggiorna e pubblicizza adeguatamente, anche nel proprio sito istituzionale, l'elenco comunale delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto funebre che operano nel territorio comunale. Detto elenco deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno precedente, alla struttura regionale competente.	
Art. 184/ter	Art. 184-ter
(Attività funebre, autorizzazione e divieti)	Idem
1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, almeno le seguenti prestazioni:	1. Per attività funebre si intende una attività imprenditoriale che comprende ed assicura, in forma congiunta, almeno le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;	Idem
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;	Idem
c) trasporto di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane;	Idem
d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.	Idem
2. L'attività funebre di cui al comma 1 è consentita esclusivamente ad imprese munite di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio regionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa stessa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera b).	Idem
	3. Le imprese devono essere in possesso continuativo di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, devono avvalersi di personale adeguatamente formato e devono garantire la trasparenza e la conoscibilità della propria struttura, delle proprie attività nonché dei servizi offerti e delle relative tariffe.
3. È vietata l'intermediazione nell'attività	4. Il conferimento dell'incarico alle



<p>funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.</p>	<p>imprese per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale può svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.</p>
<p>4. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre, direttamente o indirettamente, provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi natura per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi funerari.</p>	<p>5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre, direttamente o indirettamente, provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi natura per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi funerari.</p>
<p>Art. 184 quater</p>	<p>Idem</p>
<p>(Incompatibilità e deroghe)</p>	<p>Idem</p>
<p>1. L'attività funebre di cui all'articolo 184 ter, comma 1, è incompatibile con la gestione di cimiteri, servizi cimiteriali e servizio di pubbliche affissioni, nonché con la gestione delle strutture obitoriali di cui all'articolo 185/bis. Sussiste altresì incompatibilità tra la gestione dei cimiteri e l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.</p>	<p>Idem</p>
<p>2. Per le imprese autorizzate ad esercitare attività funebre con sede legale in comuni con popolazione complessiva inferiore a duemila abitanti è ammessa deroga alle disposizioni di cui al comma 1.</p>	<p>Idem</p>
<p>Art. 184 quinquies</p>	<p>Idem</p>
<p>(Trasporto funebre)</p>	<p>Idem</p>
<p>1. Per trasporto funebre si intende ogni trasferimento di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane dal luogo del decesso o di accertamento dello stesso o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.</p>	<p>Idem</p>
<p>2. Lo spostamento dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, del</p>	<p>Idem</p>




corpo di una persona deceduta in una struttura sanitaria o socio-sanitaria, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura medesima che a nessun titolo può essere collegato alle imprese.	
3. L'attività di trasporto funebre è svolta esclusivamente da imprese autorizzate dal Comune, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies.	3. L'attività di trasporto funebre è svolta esclusivamente da imprese autorizzate dal comune, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera b).
4. Ogni trasporto funebre deve essere autorizzato dal Comune a seguito di richiesta inoltrata, anche tramite l'impresa incaricata, dagli aventi titolo.”.	Idem
Art. 9	Art. 10
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 185 della l.r. 11/2015)	(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 185 della l.r. 11/2015)
1. L'articolo 185 del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituito dai seguenti:	Idem
“Art. 185	Idem
(Periodo di osservazione e trasferimento della salma e del cadavere)	Idem
1. Nel periodo di osservazione, di cui al Capo II del d.p.r. 285/1990, la salma deve essere mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza. Durante tale periodo la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia o chiusa in cassa. Il periodo di osservazione termina con l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo che contestualmente rilascia il certificato necroscopico.	1. Nel periodo di osservazione, di cui al Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) , la salma deve essere mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza. Durante tale periodo la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia o chiusa in cassa. Il periodo di osservazione termina con l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo che contestualmente rilascia il certificato necroscopico.
2. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta degli aventi titolo, presso:	Idem



a) il domicilio del defunto;	Idem
b) le strutture obitoriali di cui all'articolo 185 bis, comma 1, lettera a), ad eccezione del caso in cui risultino mancanti posti disponibili;	Idem
c) le strutture obitoriali comunali di cui all'articolo 185 bis, comma 1, lettera b);	Idem
d) la casa funeraria di cui all'articolo 185 ter, comma 2.	Idem
3. Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, per lo svolgimento delle onoranze funebri è consentito il trasferimento della salma dal luogo ove è depositata all'abitazione di residenza, o altro domicilio indicato, alle strutture obitoriali di cui all'articolo 185 bis, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettera b), e alle strutture destinate al commiato di cui all'articolo 185 ter. Detto trasferimento, fermo restando il rilascio da parte del Comune ove è avvenuto il decesso dell'autorizzazione al trasporto e dell'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione, è consentito nel territorio del medesimo Comune ove è avvenuto il decesso o in altro Comune di destinazione, purché situato all'interno del territorio regionale.	Idem
4. Ai fini del trasferimento di cui al comma 3, escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato o che sia avvenuta in seguito a malattia infettiva diffusiva o che alla persona, ancora in vita, siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il medico che constata il decesso, dopo aver certificato che la morte è avvenuta per cause naturali, attesta che nulla osta all'eventuale trasferimento della salma per la continuazione del periodo di osservazione, a condizione che esso avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica. L'attestazione di nulla osta è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del	Idem



decesso.	
5. Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi titolo, può essere effettuato esclusivamente dall'impresa incaricata alla sua esecuzione. Dell'avvenuto trasferimento nonché del giorno e dell'ora di arrivo della salma presso la sede prescelta dagli aventi titolo, è data tempestiva comunicazione, anche per via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio in relazione al luogo di destinazione della stessa, al fine dell'accertamento di morte e della relativa certificazione necroscopica.	Idem
6. Dopo l'accertamento della morte è consentito, su richiesta degli aventi titolo, e previo nulla osta del medico necroscopo, il trasferimento del cadavere ai fini della veglia funebre, anche a cassa aperta, dal luogo ove è depositato al luogo prescelto per le onoranze, per essere ivi esposto, purché tale trasferimento venga effettuato all'interno del territorio regionale, con le stesse modalità previste al comma 5, e sia portato a termine entro le ventiquattro ore dalla constatazione del decesso. Il nulla osta è titolo valido e sufficiente per il trasferimento del defunto in altro luogo prescelto, ed è rilasciato dal medico in tempi tali da non limitare il diritto dei dolenti al trasferimento medesimo.	Idem
Art. 185 bis	Art. 185-bis
(Strutture obitoriali)	Idem
1. Sono strutture obitoriali:	Idem
a) i locali all'interno della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata, nonché della struttura sanitaria o socio-sanitaria, che, salvo quanto previsto dall'articolo 185, commi 2, lettera b), e 3, ricevono le persone decedute all'interno delle strutture medesime;	Idem
b) i depositi di osservazione e gli obitori	Idem



comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico ovvero, se richiesto dagli aventi titolo, decedute in abitazioni.	
2. Presso le strutture obitoriali di cui al comma 1 è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:	Idem
a) il mantenimento in osservazione della salma;	Idem
b) il riscontro diagnostico;	Idem
c) le autopsie giudiziarie;	Idem
d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;	Idem
e) le iniezioni conservative e i trattamenti di tanatocosmesi.	Idem
3. I comuni istituiscono i depositi di osservazione e gli obitori di cui al comma 1, lettera b) esclusivamente nell'ambito del cimitero o, mediante convenzione, presso le strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ovvero presso le altre strutture sanitarie o socio-sanitarie. Le convenzioni regolamentano le modalità di accoglimento delle persone decedute in abitazioni di cui al comma 1, lettera b).	3. I comuni istituiscono i depositi di osservazione e gli obitori di cui al comma 1, lettera b) esclusivamente nell'ambito del cimitero o, mediante convenzione, presso le strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ovvero presso le altre strutture sanitarie o socio-sanitarie. La convenzione regolamenta anche le modalità di accoglimento delle persone decedute in abitazioni di cui al comma 1, lettera b).
Art. 185 ter	Art. 185-ter
(Strutture destinate al commiato)	Idem
1. Ai fini del presente Capo sono strutture destinate al commiato la casa funeraria e la sala del commiato.	Idem
2. La casa funeraria è una struttura privata in possesso dei requisiti minimi strutturali e impiantistici richiesti dal d.p.r. 14 gennaio 1997 per l'esercizio dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, gestita, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186/octies, comma 1, lettera b), da imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, ove, a richiesta degli aventi titolo, in apposite sale attrezzate è consentito lo svolgimento di:	2. La casa funeraria è una struttura privata in possesso dei requisiti minimi strutturali e impiantistici richiesti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) per l'esercizio dei



	servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, gestita, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera b), da imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, ove, a richiesta degli aventi titolo, in apposite sale attrezzate è consentito lo svolgimento di:
a) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione;	Idem
b) composizione e vestizione del defunto ed esecuzione dei trattamenti di tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente per la preparazione del cadavere;	Idem
c) esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma, e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa;	Idem
d) celebrazione delle attività di commemorazione e di commiato del defunto;	Idem
e) sosta del feretro sigillato in attesa del suo trasporto per essere destinato alla sepoltura o alla cremazione.	Idem
3. La realizzazione e l'esercizio della casa funeraria sono autorizzati dai comuni, mediante i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo e con le modalità di utilizzo previste nel proprio regolamento di polizia mortuaria e per i servizi e le funzioni funerarie e cimiteriali, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri centocinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dagli impianti crematori.	Idem
4. I soggetti esercenti regolamentano le procedure di corretta gestione delle attività svolte dal personale all'interno della casa funeraria e, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera e), redigono una Carta dei Servizi messa a disposizione degli utenti, anche	Idem




per via telematica, che fornisce informazioni sul soggetto esercente, sulle caratteristiche della struttura, sull'espletamento dei servizi forniti, sulle modalità di contatto con il soggetto esercente stesso, sulle tariffe praticate e sulla qualità dei servizi medesimi.	
5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, socio-sanitarie e nei cimiteri, nonché convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.	Idem
6. La sala del commiato è una struttura, gestita nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera b), collocata all'interno della casa funeraria o dei cimiteri o degli impianti crematori, ma comunque al di fuori delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ovvero delle altre strutture sanitarie o socio-sanitarie, destinata, a richiesta degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia il feretro per brevi periodi, nonché ad esporre il feretro stesso per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.”.	Idem
Art. 10	Art. 11
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 186 della l.r. 11/2015)	(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 186 della l.r. 11/2015)
1. L'articolo 186 del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituito dai seguenti:	Idem
“Art. 186	Idem
(Cimiteri)	Idem
1. Ogni Comune, ai sensi dell'articolo 337 del r.d. 1265/1934, deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dai comuni.	Idem
2. I comuni, nella pianificazione dei cimiteri, tengono conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le	Idem



<p>inumazioni, e a due turni di rotazione per le tumulazioni. Inoltre, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevedono aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 186 bis e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente di cui all'articolo 184, comma 2. I progetti di ristrutturazione e ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono adottati dai comuni previa acquisizione del parere igienico-sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio e devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, con particolare riguardo all'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, nonché la profondità e la direzione della falda idrica.</p>	
<p>3. Ferme le incompatibilità e le deroghe di cui all'articolo 184 quater, i comuni, laddove non intendano esercitare la gestione diretta, possono procedere all'affidamento della gestione dei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.</p>	Idem
<p>4. In ogni cimitero deve essere assicurato un servizio di custodia. Il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere tutti i titoli autorizzatori che accompagnano il cadavere stesso e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato o cremato, nonché le relative variazioni.</p>	Idem
<p>5. I cimiteri devono essere delimitati da idonea recinzione e devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto la cui ampiezza è individuata, secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera g), considerando:</p>	Idem
<p>a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;</p>	Idem
<p>b) la necessità di ampliamento in</p>	Idem



relazione al numero di abitanti, nonché in relazione a quanto previsto al comma 2;	
c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di tutela;	Idem
d) il rispetto delle attività di culto.	Idem
6. In ogni cimitero sono presenti almeno:	Idem
a) un campo di inumazione;	Idem
b) un campo di inumazione speciale;	Idem
c) una camera mortuaria;	Idem
d) un ossario comune;	Idem
e) un cinerario comune.	Idem
7. I comuni possono concedere a privati e ad associazioni ed enti privi di scopo di lucro l'uso di aree pubbliche all'interno del cimitero per sepolture private, individuali, familiari e collettive, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. Possono inoltre autorizzare la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché dotate di un'area di rispetto.	Idem
8. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera h), sono definiti i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e strutture cimiteriali, nonché i criteri e gli eventuali tempi di adeguamento per l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti. Con il regolamento regionale di cui al medesimo articolo 186 octies, comma 1, lettera i), sono definite inoltre le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle cappelle private fuori dal cimitero, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.	Idem
Art. 186 bis	Idem
(Diritto di sepoltura)	Idem
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti:	Idem
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;	Idem
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le	Idem



ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;	
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-sanitarie situate fuori del Comune;	Idem
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;	Idem
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi, nonché i feti e le parti anatomiche riconoscibili.	Idem
2. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto, fatto salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con il parto.	Idem
Art. 186 ter	Idem
(Loculi aerati)	Idem
1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera j), possono prevedere, all'interno dei piani regolatori cimiteriali, la realizzazione di loculi aerati, a condizione che la loro costruzione sia eseguita in maniera da non rappresentare un rischio per la salute pubblica.	Idem
2. La realizzazione di loculi aerati, singoli o a batteria, è ammessa, sia per manufatti di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione di quelli esistenti, adottando soluzioni tecniche e costruttive conformi alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. La conformità dei progetti di costruzione dei loculi aerati ai requisiti indicati dalle disposizioni vigenti e alle relative norme igienico-sanitarie, deve essere specificamente certificata dal progettista.	Idem



<p>3. In caso di tumulazione areata, vista la diminuzione del tempo di scheletrizzazione del cadavere, la estumulazione ordinaria può essere effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. I Comuni possono conseguentemente prevedere la riduzione del relativo periodo di concessione fino ad un minimo di dieci anni, rinnovabili su richiesta degli aventi titolo.</p>	Idem
Art. 186 quater	Idem
(Impianti crematori)	Idem
<p>1. La titolarità ad impiantare i crematori è in capo esclusivamente ai Comuni. Gli impianti crematori, al fine di assicurare prestazioni di qualità, sono costruiti e gestiti nel rispetto dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera d), nonché secondo criteri di sicurezza, efficienza, efficacia, continuità del servizio, uguaglianza e imparzialità del trattamento, accessibilità, ecosostenibilità e tracciabilità delle diverse fasi della cremazione.</p>	Idem
<p>2. Gli impianti crematori operano altresì nel rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia della salute, di tutela ambientale, di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione e protezione antincendi, nonché di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.</p>	Idem
<p>3. Ferme le incompatibilità e le deroghe di cui all'articolo 184 quater, i comuni, laddove non intendano esercitare la gestione diretta, possono procedere all'affidamento della gestione dell'impianto crematorio, nel rispetto della normativa vigente.</p>	Idem
<p>4. Ogni impianto crematorio è dotato di una carta dei Servizi, predisposta nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera e), quale strumento che fornisce informazioni sul</p>	Idem



<p>soggetto gestore, sulle caratteristiche della struttura crematoria, sull'espletamento dei servizi, sulle modalità di contatto con il soggetto gestore stesso, sulle tariffe praticate e sulla qualità dei servizi medesimi. La carta è messa a disposizione degli utenti ed è facilmente consultabile anche in formato digitale tramite il sito istituzionale del Comune ovvero quello del soggetto gestore.</p>	
<p>5. Al fine di assicurare la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumità e la sicurezza di operatori e utenti, nonché la tutela dell'ambiente da fonti di inquinamento, il funzionamento e le emissioni degli impianti crematori sono soggetti al controllo e alla vigilanza dei comuni.</p>	Idem
<p>Art. 186 quinquies</p>	Idem
<p>(Cremazione)</p>	Idem
<p>1. Per cremazione si intende il procedimento di sepoltura consistente nella riduzione in cenere di un cadavere o dei suoi resti eseguita mediante appositi forni crematori all'interno dei quali viene collocato un singolo ed intero feretro sigillato.</p>	Idem
<p>2. L'autorizzazione alla cremazione, nel rispetto della legge n. 130/2001, è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, su istanza degli aventi titolo, corredata dal certificato del medico necroscopo ovvero dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dagli aventi titolo secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della stessa l. 130/2001.</p>	<p>2. L'autorizzazione alla cremazione, nel rispetto della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, su istanza degli aventi titolo, corredata dal certificato del medico necroscopo ovvero dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dagli aventi titolo secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della stessa l. 130/2001.</p>
<p>3. La cremazione è, di norma, a titolo oneroso, secondo le tariffe fissate dal Comune titolare dell'impianto nel rispetto delle tariffe massime definite dalle vigenti disposizioni ministeriali, fatta eccezione per i casi di indigenza accertata del</p>	Idem



defunto di cui all'articolo 5, comma 1, della l. 130/2001.	
4. La cremazione, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dai Comuni, e le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun singolo cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna, sigillata da parte del personale dell'impianto crematorio per evitare eventuali profanazioni, reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.	Idem
5. In ogni urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere o dei suoi resti. È vietato conservare le ceneri di più cadaveri in una unica urna, fatto salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con il parto.	Idem
6. Presso l'impianto crematorio deve essere tenuto un apposito registro contenente le generalità dei cadaveri o dei resti cremati, la data, la causa e il luogo di morte e la data di cremazione, la destinazione dell'urna e delle ceneri, gli eventuali assegnatari e gli estremi dell'autorizzazione. Nel caso di affidamento della gestione dell'impianto, il gestore è responsabile della compilazione del registro e dell'esattezza dei dati riportati.	Idem
7. Nel rispetto di quanto previsto dal Capo XVII del d.p.r. 285/1990, può essere autorizzata la cremazione postuma di cadavere preventivamente inumato o tumulato, nonché, ai sensi degli articoli 3 del d.p.r. 254/2003 e 7 del d.p.r. 285/1990, la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di feti, di prodotti abortivi e prodotti del concepimento, e di resti mortali. Inoltre i Comuni, previo consenso degli aventi titolo, possono disporre la cremazione delle ossa raccolte	Idem




nell'ossario comune o ad esso destinate. Per la cremazione dei resti mortali, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6 del d.p.r. 254/2003, non sono necessari il certificato e il nulla osta di cui al comma 2.	
8. Non può essere autorizzata la cremazione di cadavere portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco che possono arrecare danno all'impianto di cremazione, se non previo espianto dei medesimi da effettuarsi da parte del medico necroscopo incaricato o altro medico dipendente del servizio sanitario regionale, appositamente incaricato ed autorizzato, con le modalità indicate nei protocolli operativi delle Aziende unità sanitarie locali, alle quali spetta altresì lo smaltimento dei relativi rifiuti.	Idem
9. L'Ufficiale dello stato civile, in caso di comprovata necessità, previo assenso degli aventi titolo o, in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e di quelli tumulati da almeno venti anni.	Idem
Art. 186 sexies	Idem
(Destinazione e dispersione delle ceneri)	Idem
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione, raccolte in apposita urna cineraria sigillata, su richiesta degli aventi titolo possono essere, alternativamente, tumulate, inumate o conservate in cimitero, nell'edificio di cui al comma 2, o sversate in maniera indistinta nel cinerario comune del cimitero medesimo.	Idem
2. Nel cimitero dove è situato l'impianto crematorio deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne le cui caratteristiche edilizie sono stabilite dai regolamenti comunali. È altresì ammessa la collocazione dell'urna all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.	Idem



<p>3. Ogni cimitero deve essere dotato del cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.</p>	<p>Idem</p>
<p>4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della l. 130/2001, le urne di cui al comma 1 possono essere altresì affidate agli aventi titolo per la loro conservazione in ambito privato o per la dispersione con le modalità di cui ai commi 5 e 6.</p>	<p>Idem</p>
<p>5. La dispersione delle ceneri, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della l. 130/2001, non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro; ed inoltre è consentita, nel rispetto della volontà del defunto e con le modalità previste dalle medesime disposizioni statali, nei seguenti luoghi:</p>	<p>5. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto e, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della l. 130/2001, non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Inoltre è consentita, sempre nel rispetto della volontà del defunto e con le modalità previste dalle disposizioni statali, nei seguenti luoghi:</p>
<p>a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;</p>	<p>Idem</p>
<p>b) in natura, tenendo presente che la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;</p>	<p>Idem</p>
<p>c) in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari.</p>	<p>Idem</p>
<p>6. La dispersione delle ceneri inoltre deve, in ogni caso, essere eseguita in modo tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti e deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, nonché in materia di zone di elevata</p>	<p>6. La dispersione delle ceneri inoltre deve, in ogni caso, essere eseguita in modo tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti e deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme</p>




diversità floristico-vegetazionale e aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui all'articolo 83 della l.r. 1/2015.	in materia ambientale), nonché in materia di zone di elevata diversità floristico-vegetazionale e aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui all'articolo 83 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).
Art. 186 septies	Idem
(Sanzioni)	Idem
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari da parte delle Aziende unità sanitarie locali, i Comuni provvedono alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo e all'irrogazione delle relative sanzioni, introitandone i relativi proventi.	Idem
2. Ferme restando le vigenti disposizioni sanzionatorie penali e amministrative previste dalla normativa statale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:	Idem
a) da euro 4.000,00 a euro 6.000,00 chiunque intraprenda l'attività funebre e di trasporto funebre, ovvero la gestione di una casa funeraria, senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi degli articoli 184 ter, comma 2, e 185 ter, comma 2;	Idem
b) da euro 600,00 ad euro 1.000,00 chiunque effettui un trasporto funebre senza l'autorizzazione di cui all'articolo 184 quinquies, comma 4;	Idem
c) da euro 2.000,00 a euro 8.000,00 chiunque eserciti attività funebre e di trasporto funebre ovvero di gestione delle strutture destinate al commiato, in violazione dei requisiti definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera b), ovvero gestisca un impianto crematorio in violazione dei requisiti definiti dal regolamento regionale di cui al medesimo articolo 186 octies, comma 1, lettera d);	Idem
d) da euro 500,00 a euro 1.000,00	Idem



chiunque ometta di dotarsi della Carta dei Servizi di cui agli articoli 185 ter, comma 4, e 186 quater, comma 4, ovvero violi i requisiti definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186 octies, comma 1, lettera e), in relazione alla Carta dei Servizi medesima;	
e) da euro 3.000,00 a euro 8.000,00 chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 184 ter, commi 4 e 5, e 184 quater, comma 1;	Idem
f) da euro 700,00 a euro 2.000,00 chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 185, commi 1, 5 e 6;	Idem
g) da euro 5.000,00 a euro 9.000,00 chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 184 ter, comma 6;	soppressa
h) da euro 4.000,00 a euro 8.000,00 chiunque realizzi ed eserciti una casa funeraria senza essere in possesso dei titoli abilitativi di cui all'articolo 185 ter, comma 3;	g)
i) da euro 3.000,00 a euro 7.000,00 chiunque proceda alla cremazione senza essere in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 186 quinquies, comma 4;	h)
j) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 chiunque violi le disposizioni relative alle modalità afferenti la cremazione di cui all'articolo 186 quinquies, commi 4, 5 e 6;	i)
k) da euro 500,00 a euro 2.000,00 chiunque violi le disposizioni relative alla dispersione delle ceneri di cui all'articolo 186 sexies, commi 5 e 6.	j)
Art. 186 octies	Idem
(Regolamento regionale)	Idem
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua e definisce:	Idem
a) gli aspetti attuativi afferenti alle funzioni e ai compiti dei comuni e delle aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle materie disciplinate dal presente Capo;	Idem
b) i requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per l'esercizio	Idem




dell'attività funebre e di trasporto funebre, nonché per l'esercizio delle strutture destinate al commiato di cui all'articolo 185 ter;	
c) le modalità di tenuta dell'Elenco regionale di cui all'articolo 184, comma 6, nonché i tempi e i criteri per l'inserimento nello stesso delle imprese di cui allo stesso articolo 184, comma 6;	Idem
d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per il funzionamento degli impianti crematori;	Idem
	e) i contenuti nonché le modalità di tenuta della Carta dei Servizi di cui agli articoli 185 ter, comma 4, e 186-quater, comma 4;
e) le modalità e i tempi di adeguamento ai requisiti previsti alle lettere b), d), ed e), nonché ai requisiti delle strutture destinate al commiato di cui all'articolo 185 ter, per le imprese e per i soggetti gestori di impianti crematori, in esercizio, privi dei requisiti medesimi;	f) le modalità e i tempi di adeguamento ai requisiti previsti alle lettere b), d), ed e), nonché ai requisiti delle strutture destinate al commiato di cui all'articolo 185-ter, per le imprese e per i soggetti gestori di impianti crematori, in esercizio, privi dei requisiti medesimi;
f) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 186, comma 5;	g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 186, comma 5;
g) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e strutture cimiteriali, nonché i criteri e i tempi di adeguamento per l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, di cui all'articolo 186, comma 8;	h) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e strutture cimiteriali, nonché i criteri e i tempi di adeguamento per l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, di cui all'articolo 186, comma 8;
h) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle cappelle private fuori dal cimitero, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali, di cui all'articolo 186, comma 8;	i) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle cappelle private fuori dal cimitero, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali, di cui all'articolo 186, comma 8;
i) le caratteristiche dei loculi aerati di cui all'articolo 186 ter, comma 1.	j) le caratteristiche dei loculi aerati di cui all'articolo 186-ter, comma 1.
2. A decorrere dall'adozione del regolamento regionale di cui al comma 1 è istituito il Sistema regionale per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle imprese. Gli oneri derivanti sono a carico	Idem



dei fruitori.	
3. La Giunta Regionale, sentite le imprese e le associazioni di categoria, ne disciplina i contenuti e le modalità attuative con propria deliberazione.”.	3. La Giunta Regionale, sentite le imprese e le associazioni di categoria, con propria deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione , disciplina i contenuti e le modalità attuative del Sistema regionale di cui al comma 2.”.
	Art. 12 (Modificazioni all'articolo 410)
	1. Alla lettera hhh) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015, prima delle parole: “legge regionale 7 ottobre 2010, n. 21” sono inserite le seguenti: “l'articolo 12 della”.
	2. Alla lettera iii) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ad esclusione dell'articolo 9”.
	3. Alla lettera nnn) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ad esclusione dell'articolo 62”.
Art. 44	Art. 13
(Norme finali e transitorie)	(Norme finali e transitorie)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento e la deliberazione di cui all'articolo 186 octies, commi 1, 2 e 3 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della presente legge.	1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento e la deliberazione di cui all'articolo 186-octies, commi 1 e 3 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 11, comma 1 della presente legge.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese e i soggetti gestori, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge stessa, si adeguano a quanto previsto all'articolo 184 quater, comma 1, della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, in ordine ai regimi di incompatibilità ivi stabiliti.	2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese e i soggetti gestori, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge stessa, si adeguano a quanto previsto all'articolo 184 quater, comma 1, della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, della presente legge, in ordine ai regimi di incompatibilità ivi stabiliti.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 186 octies, comma 1, della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della presente legge, i Comuni	3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 186-octies, comma 1, della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 11, comma 1 della presente legge, i comuni provvedono



<p>provvedono alla formazione nonché alla comunicazione alla struttura regionale competente dell'elenco comunale delle imprese autorizzate di cui all'articolo 184 bis, comma 6 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 1, comma 2 della presente legge.</p>	<p>alla formazione nonché alla comunicazione alla struttura regionale competente dell'elenco comunale delle imprese autorizzate di cui all'articolo 184-bis, comma 5 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 9, comma 2 della presente legge.</p>
	<p>4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 186-octies, comma 3, della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 11, comma 1 della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni ivi contenute nonché al regolamento di cui allo stesso articolo 186-octies, comma 1, della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 11, comma 1 della presente legge.</p>
<p>4. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 205, comma 1, lettera d) della l.r. 11/2015 per le piscine di tipo A2 e B1, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)), fatto salvo l'obbligo del titolare degli impianti natatori di assicurare l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.</p>	<p>5. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 205, comma 1, lettera d) della l.r. 11/2015, per le piscine di tipo A2 e B1, già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)), fatto salvo l'obbligo del titolare degli impianti natatori di assicurare l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.</p>
<p>Art. 12</p>	<p>Art. 14</p>
<p>(Norma di abrogazione)</p>	<p>(Norma di abrogazione)</p>
<p>1. L'articolo 27 della l.r. 11/2015 è abrogato.</p>	<p>Idem</p>



RELAZIONE TECNICA


Dal punto di vista economico finanziario, il presente disegno di legge di modifica del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) **non prevede maggiori oneri finanziari né modifiche, aggiunte o integrazioni negli interventi finanziari** in quanto, come di seguito illustrato, trattasi di norme ordinamentali che intervengono sul funzionamento di settori del Servizio Sanitario regionale senza impatto finanziario sul Testo unico stesso.

Gli articoli da 1 a 4 attengono alle funzioni gestionali delle aziende sanitarie regionali, individuando modifiche – dovute all'adeguamento della legge regionale 11/2015 al d.lgs. 171/2015 – con particolare riferimento alle procedure di nomina del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario. In particolare, l'articolo 1 apporta modificazioni ed integrazioni all'articolo 26 del Testo Unico per adeguare le disposizioni regionali relative alla nomina del Direttore generale delle aziende sanitarie regionali a quanto dettato all'articolo 2 della citata normativa statale. Con l'introduzione del comma 1 bis viene inoltre prevista la nomina, da parte della Giunta regionale, della Commissione di cui al comma 1, dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016.

In osservanza di quanto disposto dalla citata norma statale, secondo cui: *“La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,....”*. A tal proposito si evidenzia, ulteriormente, che il primo comma dell'art. 8 del d.lgs. 171/2016 stabilisce **“1. La partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo 1 e alle commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 3, è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”**

Il suddetti articoli **non comportano**, pertanto, **oneri finanziari aggiuntivi** per il bilancio regionale.

Gli articoli 5 e 6 apportano modifiche al Titolo VIII – Parte prima – introducendo il Capo I bis (con l'articolo 58 quater) e il Capo I ter (con l'articolo 58 quinquies). Trattasi di norme di carattere ordinamentale e procedurale dai quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, l'articolo 58 quinquies detta disposizioni in merito ai posti/contratti di formazione specialistica “aggiuntivi regionali”, il cui regime è già disciplinato dalla normativa nazionale. **Con l'articolo 58 quinquies si intendono modificare i criteri di assegnazione dei posti, consentendo alla Giunta regionale di apporre ulteriori clausole contrattuali finalizzate alla permanenza dei medici presso le strutture sanitarie regionali senza apportare modifiche alla spesa o al numero dei beneficiari, che sono decisi annualmente dalla Giunta regionale in fase di programmazione delle**



attività formative. La copertura di tale spesa è già assicurata dalle risorse allocate nel bilancio regionale alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" capitolo 02165_S e, pertanto, la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

L'art. 7, contiene la correzione di un refuso di rinvio ad un comma. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Con l'art. 8 – (Modificazioni ed integrazioni alla rubrica del Capo II del Titolo XVI della l.r. 11/2015) vengono apportate modificazioni ed integrazioni alla rubrica del Capo II del Titolo XVI – Parte prima – della l.r. 11/2015 sostituendo un'intera rubrica ed inserendone una versione totalmente novellata rubricata: "NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIE E CIMITERIALI", volta a disciplinare i principali aspetti afferenti i servizi e le funzioni funerarie, cimiteriali e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi medesimi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali a principi di trasparenza, di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni.


Vi sono ricompresi all'interno i seguenti articoli:

- Art. 184 – (Principi, oggetto, finalità);
- Art. 184 bis – (Funzioni dei Comuni);
- Art. 184 ter – (Attività funebre, autorizzazione e divieti);
- Art. 184 quater – (Incompatibilità e deroghe);
- Art. 184 quinquies – (Trasporto funebre).

Trattasi di norme di indirizzo, definitorie e di prescrizione in materia di attività funeraria e cimiteriale che **non prevedono oneri per il bilancio regionale**. In particolare ove (nella nuova proposta dell'articolo 184 comma 2), si fa riferimento alla divulgazione/promozione "senza oneri aggiuntivi" relativamente all'informazione su forme di sepoltura il minore impatto per l'ambiente, si specifica che tale comunicazione avverrà senza costo tramite sito istituzionale della Regione Umbria, nonché attraverso i siti delle amministrazioni comunali della Regione medesima.

Con l'art. 9 – (Modificazioni ed integrazioni all'art. 185 della l.r. 11/2015) vengono apportate modificazioni ed integrazioni all'art. 185 della l.r. 11/2015 (Periodo di osservazione e trasferimento della salma e del cadavere) che è interamente sostituito e sono inseriti i seguenti articoli: art. 185 bis (Strutture obitoriali) e art. 185 ter (Strutture destinate al commiato).

Trattasi di norme definitorie e di prescrizione che non prevedono oneri per il bilancio regionale.



Con l'art. 10 – (odificazioni ed integrazioni all'art. 186 della l.r. 11/2015) vengono apportate modificazioni ed integrazioni all'art. 186 della l.r. 11/2015 e, nello specifico, l'art. 186 (Cimiteri) è interamente sostituito e sono inseriti gli articoli:

- Art. 186 (Cimiteri);
- Art. 186 bis (Diritto di sepoltura);
- Art. 186 ter (Loculi aerati);
- Art. 186 quater (Impianti crematori);
- Art. 186 quinquies (Cremazione);
- Art. 186 sexies (Destinazione e dispersione delle ceneri);
- Art. 186 septies (Sanzioni);
- Art. 186 octies (Regolamento regionale).

Trattasi di norme definitorie e di prescrizione che non prevedono oneri per il bilancio regionale.

Art. 11 – (Disposizioni transitorie) non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto:

- **il comma 1** prevede i termini per l'adozione del regolamento e della deliberazione di cui all'articolo 186 octies, commi 1, 2 e 3 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della presente legge;
- **il comma 2** prevede i termini - di adeguamento a quanto previsto all'articolo 184 quater, comma 1, della l.r. 11/2015 - in ordine ai regimi di incompatibilità dati alle imprese e ai soggetti gestori già operanti;
- **il comma 3** contiene una norma di prima applicazione, prevedendo i tempi per la formazione dell'Elenco comunale delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto funebre, di cui all'articolo 184 bis, comma 6;
- **il comma 4** contiene disposizioni transitorie in merito alle piscine ad uso natatorio e nello specifico per le piscine di tipo A2 e B1, già in esercizio alla data di entrata in vigore del testo unico medesimo, per le quali non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2, del Regolamento regionale 1° aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)), fatto salvo l'obbligo del titolare degli impianti natatori di assicurare l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua, in conformità con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.

Art. 12 – (Abrogazioni) contiene l'abrogazione dell'art. 27 (Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale) della l.r. 11/2015 e, pertanto, non prevede oneri a carico del bilancio regionale.



RELAZIONE TECNICA AGLI EMENDAMENTI

Emendamento al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2015

Con la modifica al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2015 si intende allineare le scadenze delle relazioni aziendali evitando duplicazioni e sovrapposizioni in un'ottica di economia dell'azione pubblica. In particolare con riferimento al Piano della performance e alla Relazione sulla stessa.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal d.lgs 74/2017 all'articolo 10 riporta come di seguito:

"Art. 10. (Piano della performance e Relazione sulla performance)

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;


b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance , che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato."

Emendamento all'articolo 36 della l.r. 11/2015

Con la modifica all'articolo 36 della l.r. 11/2015 si intende dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992, integrandolo con quanto già disposto dal 1 comma dell'art. 3 del d.lgs. 171/2016.

Art. 3/bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992

"9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del



decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato."

Art. 3. 1 comma del d.lgs. 171/2016:

"Art. 3. Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

*1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. **La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.** L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo."*

In carenza del previsto Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed essendo ormai da tempo decorsi i termini di 120 giorni previsti dal medesimo art. 3 del d.lgs. 171/2016, si ritiene, in analogia ai requisiti richiesti per i candidati a direttore



generale di cui all'art. 1 del d.lgs. 171/2016, che per la formazione degli elenchi regionali di idonei a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario sia propedeutico il possesso dell'attestato di formazione manageriale in sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, in corso di validità e relativo al profilo da ricoprire, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992 e dell'articolo 1 del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

In tal modo si qualificano ulteriormente i candidati all'inserimento nei suddetti elenchi regionali.